

Bruxelles, 17 giugno 2025
(OR. en)

9915/25

LIMITE

CORLX 560
CFSP/PESC 842
RELEX 714
COHOM 99

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

1. Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999 e il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
2. Nel marzo 2025 un'ondata di violenza nella regione costiera siriana ha causato un elevato numero di vittime, tra cui molti civili. L'11 marzo 2025 l'alta rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui quest'ultima ha condannato i crimini atroci commessi contro i civili, tra cui uccisioni arbitrarie. Inoltre, gli attori connessi all'ex regime di al-Assad continuano a svolgere un ruolo destabilizzante e sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani in Siria o forniscono supporto a tal fine.
3. Il 4 giugno 2025 il gruppo "Diritti umani" (COHOM) ha convenuto che cinque persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato della decisione (PESC) 2020/1999 e all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998.

4. L'11 giugno 2025 l'alta rappresentante ha presentato al Consiglio una proposta concernente una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2020/1999, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (doc. 9910/25) e una proposta concernente un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (doc. 9912/25).
5. Il 12 giugno 2025 il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) ha raggiunto un accordo sui testi dei progetti di decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio.
6. Si invita pertanto il Coreper a:
 - confermare l'accordo sui progetti di decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio;
 - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2020/1999, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 9911/25;
 - raccomandare al Consiglio di adottare il regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 9913/25;
 - raccomandare al Consiglio di approvare gli avvisi che figurano negli allegati I e II della presente nota.

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio¹, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio², attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio e al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio.

I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 31 luglio 2025 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

¹ GU L 410I del 7.12.2020, pag. 13.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 9911/25.

² GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al documento 9913/25.

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Affari globali e orizzontali


Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico dell'elenco delle persone e delle entità designate effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 10 della decisione (PESC) 2020/1999.



Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio¹ e al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio², relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2020/1999, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e il regolamento (UE) 2020/1998, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è la direzione RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

RELEX.1

Affari globali e orizzontali

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

¹ GU L 410I del 7.12.2020, pag. 13.

² GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 9911/25.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al documento 9913/25.

Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio può essere contattato al seguente indirizzo:

Responsabile della protezione dei dati

E-mail: data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺, relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio e nel regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento nell'elenco.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano persone fisiche (gli interessati) e impongono il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 9911/25.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al documento 9913/25.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di azione legale promossa dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni ONU o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa su almeno una delle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

- il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire la copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identificazione, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
